

**Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

66 – 6439 / 2018

N. emanazione - protocollo / anno

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 14-4232 DEL 4/2/2016 E S.M.I. –
PROVVEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO AI SENSI DELL'ART. 29 NONIES DEL D.LGS.
152/2006 E S.M.I.**

SOCIETÀ: General Fusti S.r.l.

SEDE LEGALE:

e OPERATIVA: Strada del Francese 141/20 – 10156 Torino

P.IVA: 02999260017

POS. n. 008422

Il Dirigente del Servizio

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 14-4232 del 4/2/2016 è stata rilasciata alla Società General Fusti S.r.l. una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) a seguito di modifica sostanziale dell'installazione esistente di Strada del Francese 141/20 a Torino. Presso l'installazione la Società svolge attività di trattamento chimico fisico biologico di rifiuti liquidi ed altre attività accessorie. Come previsto dalla vigente normativa, l'AIA rilasciata sostituisce, tra l'altro, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura derivanti dall'attività autorizzata: nell'allegato all'AIA sono pertanto individuate specifiche prescrizioni a cui attenersi nell'esercizio dell'attività, fra cui i limiti qualitativi allo scarico;
- con Determinazione Dirigenziale n. 195-18186 del 27/7/2016, l'AIA è stata modificata relativamente ad alcuni aspetti non sostanziali. In particolare il punto **2.18)** dell'allegato all'AIA vigente, che individua i valori massimi da rispettare in vasca di equalizzazione, individua per il parametro Boro un valore massimo di 20 mg/l e per il parametro CrVI un valore massimo di 2 mg/l, entrambi con una tolleranza massima del 30%. Ciò significa che i valori massimi accettabili in vasca di equalizzazione per tali parametri sono pari a 26 mg/l per il parametro Boro e 2,6 mg/l per il parametro Cromo VI;
- con Determinazione Dirigenziale n. 286-31240 del 14/11/2017, l'AIA è stata aggiornata attraverso l'inserimento in autorizzazione di alcune modifiche non sostanziali riguardanti:
 - interventi di razionalizzazione delle reti di aspirazione ed introduzione di un dispositivo di ossidazione termica (Rigenerative Thermal Oxydiser siglabile RTO);
 - progetto per la copertura fissa dell'impianto biologico;
 - altre modifiche di dettaglio;

Nell'allegato alla citata Determinazione, sono stati aggiornati i limiti massimi in concentrazione riportati al punto **2.18)** dell'allegato all'AIA n. 14-4232 del 4/2/2016, così come modificati dalla D.D. n. 195-18186 del 27/7/2016. In particolare i limiti relativi ad alcuni parametri sono stati aumentati,

sulla base delle valutazioni tecniche fornite dalla Società: i nuovi limiti individuati si applicheranno, tuttavia, solo a seguito della realizzazione delle migliorie al sistema di aspirazione e trattamento degli aeriformi e della copertura del comparto biologico. Nelle more dell'applicazione dei nuovi limiti, i valori cui attenersi sono quelli riportati nella D.D. n. 195-18186 del 27/7/2016

- in data 11/01/2018, con nota di prot. Città Metropolitana di Torino (nel seguito indicato per Brevità come prot. C.M.T.) n. 3914, la General Fusti S.r.l. ha trasmesso una comunicazione di modifica consistente nella variazione delle deroghe ai limiti allo scarico per alcuni parametri (tensioattivi totali, cloruri e fosforo totale) e nella modifica dei limiti di concentrazione nella vasca di equalizzazione a monte del comparto biologico per i parametri Boro e Cromo VI riportati nella D.D. n. 286-31240 del 14/11/2017;
- in data 22/1/2018, con nota di prot. C.M.T. n. 8543, il Servizio in intestazione ha informato la General Fusti S.r.l. che le modifiche comunicate sono non sostanziali e che era intenzione del Servizio procedere all'aggiornamento dell'AIA rilasciata. Contestualmente è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., dando atto dell'avvenuto pagamento degli oneri previsti per legge;
- con nota del 23/01/2018 di prot. C.M.T. n. 9496 è stato richiesto un parere di competenza a SMAT S.p.a., in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato competente per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, indicando come termine per la trasmissione di osservazioni il 28/02/2018;
- in data 26/02/2018, con nota di prot. C.M.T. 24236, SMAT S.p.a., la SMAT S.p.a. ha trasmesso il proprio parere di competenza;

CONSIDERATO CHE:

- le modifiche la General Fusti S.r.l. ha comunicato con nota del 11/01/2018 di prot. C.M.T. n. 3914 hanno carattere non sostanziale in quanto non rientrano nella definizione riportata all'art. 5 comma 1 lett. *l-bis* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- tali modifiche possono essere così riassunte:
 - variazione delle deroghe ai limiti allo scarico per i seguenti parametri:
 - √ Tensioattivi totali, il cui limite passa da 20 mg/l a 50 mg/l;
 - √ Cloruri, il cui limite passa da 2400 mg/l a 5000 mg/l;
 - √ Fosforo totale, il cui limite passa da 40 mg/l a 20 mg/l;
 - modifica dei limiti di concentrazione nella vasca di equalizzazione a monte del comparto biologico, così come aggiornati dalla D.D. n. 286-31240 del 14/11/2017 e che diventeranno vigenti solo a seguito della realizzazione delle modifiche impiantistiche approvate con la medesima determinazione, allineandoli a quelli vigenti attualmente per i seguenti parametri:
 - √ Boro 26 mg/l;
 - √ Cromo VI 2,6 mg/l.

I predetti valori limite relativi ai corrispondenti parametri sono contenuti in due tabelle rispettivamente ai punti 3.3) e 2.18) alla Determinazione Dirigenziale n. 14-4232 del 4/2/2016 e s.m.i.;

- la SMAT S.p.a., in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato, con nota del 26/02/2018 di prot. C.M.T. n. 24236, ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle modifiche proposte dalla General Fusti S.r.l. Dalle valutazioni esplicitate nella memoria tecnica allegata al parere di merito trasmesso, emerge che SMAT ritiene possibile concedere le deroghe allo scarico richieste in quanto l'impianto di depurazione terminale possiede un'adeguata capacità residua. È possibile, quindi, accogliere la richiesta a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento;
- per quanto concerne la modifica dei limiti di concentrazione nella vasca di equalizzazione a monte del comparto biologico per i parametri Boro e Cromo VI, SMAT. S.p.a. ritiene che siano accettabili purchè non implicino il peggioramento della qualità dello scarico finale.

In merito occorre rilevare che i limiti richiesti per i parametri Boro e Cromo VI sono quelli che già attualmente il gestore è tenuto a rispettare, in quanto previsti nel provvedimento di aggiornamento n. 195-18186 del 27/7/2016 e attualmente vigenti. Sostanzialmente, la richiesta del proponente è quella di mantenere invariati i limiti di concentrazione nella vasca di equalizzazione per i due parametri in questione, anche a seguito della piena operatività della D.D. n. 286-31240 del 14/11/2017. Per cui, ferma restando la necessità di mantenere le condizioni ottimali di funzionamento dell'impianto attraverso una sua adeguata gestione, si ritiene di poter accogliere la richiesta avanzata dalla General Fusti S.r.l., in quanto conferma una situazione già in essere;

RILEVATO che:

- il gestore ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la cui congruità è stata verificata in fase istruttoria;
- per l'adozione del presente provvedimento, l'art. 29 *nonies* del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. fissa il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, fatta salva l'interruzione dei termini disposta all'art. 2 comma 7 della L. 241/90 e s.m.i.. Il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto di detti termini e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;
- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto;
- le modifiche non sostanziali oggetto del presente provvedimento non determinano un aumento dei quantitativi di riferimento per il calcolo delle garanzie già prestate per l'esercizio dell'attività: non è, pertanto, necessario apportare integrazioni;

RITENUTO pertanto di:

- prendere atto delle modifiche non sostanziali comunicate da General Fusti S.r.l., con nota del 11/01/2018 di prot. C.M.T. n. 3914, relative all'installazione di Strada del Francese 141/20 nel comune di Torino e descritte in dettaglio nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- aggiornare, conseguentemente, il provvedimento di AIA rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. 14-4232 del 4/2/2016 e s.m.i. al fine di adeguarlo alle variazioni intervenute per effetto del presente atto, descritte in dettaglio nell'allegato che ne costituisce parte integrante;
- far salvo in ogni altra parte il contenuto della D.D. n. 14-4232 del 4/2/2016 e s.m.i.;

VISTI:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, in particolare la parte II titolo IIIbis in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e la parte IV in materia di gestione rifiuti;
 - la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni” così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
 - l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
 - la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;
 - l’art. 48 dello Statuto Metropolitano;
 - la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 della Città Metropolitana di Torino - Programma 97 “Autorizzazioni alla costruzione di impianti e all’esercizio delle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti; trasporto transfrontaliero di rifiuti; vigilanza e controllo”, che attribuisce tali funzioni al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale;
- Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al dirigente ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e dell’art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA:

1. di prendere atto delle modifiche non sostanziali comunicate da General Fusti S.r.l., con nota del 11/01/2018 di prot. C.M.T. n. 3914, relative all’installazione di Strada del Francese 141/20 nel comune di Torino e descritte in dettaglio nell’allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento
2. di aggiornare, conseguentemente, il provvedimento di AIA rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. 14-4232 del 4/2/2016 e s.m.i. al fine di adeguarlo alle variazioni intervenute per effetto del presente atto, descritte in dettaglio nell’allegato che ne costituisce parte integrante,;
3. di far salvo in ogni altra parte il contenuto della D.D. n. 14-4232 del 4/2/2016 e.s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.

L’allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

Torino, 05/03/2018

RM/rpg

Il Dirigente del Servizio
(ing. Massimo Vettoretti)

Alla Determinazione Dirigenziale n. 14-4232 del 4/2/2016 e s.m.i. sono apportate le seguenti modifiche.

A decorrere dalla data di messa a regime degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera nella configurazione progettuale approvata con D.D. n. 286-31240/2017 del 14/11/2017 e solo a seguito dell'avvenuta realizzazione degli interventi di razionalizzazione delle reti di aspirazione e di copertura dell'impianto biologico, la prescrizione riportata al punto 2.18) sezione 2 dell'allegato all'AIA n. 14-4232 del 4/2/2016 e s.m.i. sarà sostituita con quanto segue:

2.18) per assicurare le condizioni ottimali di funzionamento e garantire il mantenimento delle condizioni operative progettuali, dovranno essere condotte analisi giornaliere atte a verificare il rispetto dei seguenti limiti nel refluo contenuto nella vasca di equalizzazione a monte del comparto biologico:

Parametro	Concentrazione limite ¹
COD	14500 mg/l
TKN	700 mg/l
Rapporto BOD ₅ /COD	0.5
Boro	26
CrVI	2,6 mg/l

I risultati di dette analisi dovranno essere tenute a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo presso l'installazione;

A decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento la prescrizione riportata al punto 3.3) sezione 3 dell'allegato è sostituita con la seguente:

LIMITI QUALITATIVI ALLO SCARICO

3.3) È obbligo del gestore rispettare costantemente e rigorosamente i limiti di accettabilità in concentrazione fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – sezione scarico in rete fognaria, per tutti i parametri ivi elencati ad eccezione di quelli riportati nella tabella che segue, per i quali viene fissato il relativo limite in deroga:

Parametro	Unità di misura	Valore(≤ a)
COD	mg/l	1500
Tensioattivi totali	mg/l	50
Cloruri	mg/l	5000

¹ I presenti valori limite sono stabiliti sulla base dei dati contenuti nella relazione tecnica "Analisi impianto biologico-Variazioni carichi COD e Azoto" di cui alla nota 2017/1641 del 6/9/2017 – prot.C.M.T.106118 del 11/9/2017 depositata nel corso della seduta di Conferenza dei Servizi del 6/9/2017.

Parametro	Unità di misura	Valore(≤ a)
Solfati come SO ₄ ⁻	mg/l	2000
Boro	mg/l	20
Azoto Ammoniacale come NH ₄ ⁺	mg/l	90
Azoto nitroso come NO ₂ ⁻	mg/l	1.8
Fosforo totale	mg/l	20

Il rispetto di tali limiti si dovrà intendere anche per le acque di prima pioggia che, previo passaggio nell'impianto di depurazione, sono inviate in rete fognaria.

I sopra indicati limiti in deroga potranno essere modificati o revocati dalla SMAT S.p.a. in relazione alla necessità di garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di scarichi di acque reflue urbane e di smaltimento dei fanghi di depurazione. L'eventuale modifica dei limiti in argomento sarà tempestivamente comunicata alla Società dalla SMAT S.p.a..

Il presente file, sottoscritto digitalmente, è copia conforme di originale analogico conservato presso l'Archivio della Città Metropolitana di Torino.

L'imposta di bollo sulla presente copia conforme all'originale è assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 26/10/1972 n. 642, su autorizzazione n. 2/2002 rilasciata dall' Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1 in data 09/01/2002, nella misura di Euro 16,00 a foglio, ai sensi dell'art. 7-bis, del comma 3 del Decreto Legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito dalla Legge 24 giugno 2013, n. 71.

Sono altresì assolti in modo virtuale i diritti di segreteria quantificati complessivamente in Euro 0,52 a foglio.

Torino, 06 Marzo 2018

Il Dirigente del Servizio
Ing. Massimo VETTORETTI
(firmato digitalmente)